

Il decreto “Salva Italia” è in Gazzetta

di Paolo Duranti

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato sulla G.U. di ieri, contiene numerose modifiche al regime fiscale sotto il profilo della tassazione diretta e indiretta, prevedendo altresì norme in materia di accertamento e verifiche fiscali. Alcune previsioni normative sono immediatamente efficaci, mentre altre novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2012.

SINTESI delle NOVITÀ del D.L. “SALVA ITALIA”

AIUTO alla CRESCITA ECONOMICA (ACE) - art. 1	<p>La Manovra contiene misure dirette a ridurre il carico fiscale nei confronti dei redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, con l’obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese. Le società di capitali (e le stabili organizzazioni) potranno infatti dedurre un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.</p> <p>Rendimento nozionale del nuovo capitale proprio È valutato applicando l’aliquota percentuale individuata con apposito provvedimento alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi. Si vedano inoltre i commi 5 e 6 dell’art. 1 del decreto in commento.</p> <p>Attenzione In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento.</p> <p>Persone fisiche e società di persone La norma si applica anche al reddito di impresa di persone fisiche, snc, sas e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, con le modalità che verranno stabilite da un apposito decreto ministeriale.</p> <p>Efficacia L’ACE si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.</p>
AGEVOLAZIONI sul COSTO del LAVORO - art. 2	<p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è deducibile (ai sensi dell’art. 99, comma 1, del Tuir) un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.</p>

FONDO di GARANZIA PMI - art. 3	La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle Pmi (di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Finanziaria 1997 - L. 23 dicembre 1996 n. 662) è aumentata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
ISEE - REVISIONE - art. 5	È prevista l'emanazione di un decreto che riveda le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), anche ai fini del riconoscimento di agevolazioni fiscali, tariffarie ed assistenziali, con effetto dal 1° gennaio 2013.
PROFESSIONISTI, IMPRENDITORI INDIVIDUALI - SEMPLIFICAZIONI - art. 10	Dal 1° gennaio 2013 è prevista l'applicazione - dietro opzione (da esercitarsi in dichiarazione dei redditi) - di una serie di agevolazioni (semplificazione degli adempimenti amministrativi, assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria, accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva, riduzione dei termini di accertamento) nei confronti di professionisti, artisti ed imprenditori individuali (nonché di enti di cui all'art. 5 del Tuir) in presenza di determinate condizioni. In particolare, il contribuente deve inviare in via telematica al Fisco i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura, nonché istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività professionale o di impresa. Seguirà un provvedimento attuativo. Altri benefici sono previsti dal comma 4 a favore dei soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria.
USO del CONTANTE - art. 12	Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (di cui all'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) sono adeguate a 1.000 euro. L'ABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Attenzione L'art. 12, comma 2, modifica l'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in materia di pagamenti della Pa.
IMU - art. 13	L'imposta municipale propria si applicherà in via sperimentale a decorrere dal 2012 (e a regime dal 2015) in tutti i Comuni sulla base degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Sono soggetti al tributo gli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, comprese l'abitazione principale e le sue pertinenze. L'aliquota base - pari allo 0,76 per cento - può essere aumentata o diminuita dai Comuni nella misura massima dello 0,3 per cento. Per la determinazione della base imponibile si rinvia ai commi 3, 4 (per i fabbricati iscritti in catasto) e 5 (per i terreni agricoli); per le agevolazioni, anche prima casa, si rinvia ai commi 7, 8, 9 e 10.
TRIBUTO COMUNALE sui RIFIUTI e sui SERVIZI - art. 14	A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto - sulla base di una tariffa - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per i criteri di determinazione della misura del tributo si vedano i commi da 8 a 13 e da 15 a 27. Per la dichiarazione si rinvia ai commi 33 e 34.
ACCISE sui CARBURANTI - art. 15	Vengono modificate le aliquote di accisa relative a benzina e gasolio utilizzato come carburante, con effetto immediato.
CANONE RAI - DICHIARAZIONE dei REDDITI - art. 17	Le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione. Seguirà un provvedimento attuativo.
IRAP - AGEVOLAZIONI per	La deduzione Irap spettante per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (ex art. 11, comma 1, lettera a), n. 2), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) è aumentata a 10.600 euro per le donne e per gli under

le ASSUNZIONI - art. 2	<p>35. Per le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno (lettera a, n. 3) l'importo è aumentato a 15.200 euro.</p>
RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ed INTERVENTI CONSEGUENTI a CALAMITA' NATURALI - DETRAZIONI - art. 4	<p>Il nuovo art. 16-bis del Tuir, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. c), contiene la disciplina della detrazione Irpef del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Sono comprese nell'agevolazione anche altre tipologie di intervento: le attività necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (purchè sia stato dichiarato lo stato di emergenza); la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; la realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità; l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alle fonti rinnovabili; l'adozione di misure antisismiche; la bonifica dall'amianto; l'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p> <p>Attenzione Sono comprese le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.</p> <p>Immobili adibiti ad uso promiscuo Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio professionale o commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.</p>
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE - art. 9	<p>Viene modificato l'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modifiche dalla L. 6 febbraio 2011, n. 10, in materia di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Tuir. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito di imposta ai sensi della disciplina richiamata. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all'art. 84 del Tuir, derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito, è interamente trasformata in crediti di imposta, a partire dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. La perdita del periodo di imposta rilevata in dichiarazione è computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura pari alla perdita del periodo di imposta rilevata in dichiarazione, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti di imposta.</p>
ACCERTAMENTO - art. 11	<p>Falsità di atti e documenti Si applica la sanzione prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Riforma Bassanini) nei confronti di chi di fronte a richieste del Fisco - effettuate ai sensi degli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 51 e 52 del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633 - esibisce o trasmette atti o documenti falsi (anche se parzialmente) o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.</p> <p>Obblighi a carico degli operatori finanziari Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari dovranno comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.</p> <p>Obblighi a carico dell'Inps</p>

	L'Inps deve fornire all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi ai destinatari di prestazioni socio-assistenziali.
AUTO di LUSO, IMBARCAZIONI - TASSAZIONE - art. 16	Con la modifica dell'art. 23, comma 21, della Manovra di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) si prevede un inasprimento della tassazione su auto di lusso, unità da diporto ed aeromobili privati.
ALiquOTA IVA - art. 18	A decorrere dal 1° ottobre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.
STRUMENTI FINANZIARI - IMPOSTA di BOLLO - art. 19	Viene modificata - con effetto dal 1° gennaio 2012 - la disciplina dell'imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari (art. 13, comma 2-ter e nota 3-ter, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).
SCUDO FISCALE - art. 19	Si applica un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento sugli importi "scudati", cioè sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modifiche dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. Attenzione Le modalità del prelievo - per le quali si rinvia anche ai commi da 5 a 9 dell'art. 19 del decreto - saranno stabilite da un futuro provvedimento ministeriale.
ATTIVITÀ ECONOMICHE - LIBERALIZZAZIONE - art. 34	Il decreto contiene una serie di principi in materia di liberalizzazione delle attività economiche, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione.
TITOLARI di CARICHE in ORGANI GESTIONALI - art. 36	I titolari di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, non possono assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
IMPRESE - SEMPLIFICAZIONI - art. 40	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione dei clienti in strutture ricettizie (art. 109, comma 3, del TULPS) - Oneri in materia di privacy (artt. 4, 5, 9 e 43, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) - Tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori (art. 39, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) - Bonifica di siti inquinati (art. 242, comma 7, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) - Adempimenti delle imprese di autoriparazione (D.M. 30 luglio 1997, n. 406) - Smaltimento dei rifiuti speciali per determinate attività (estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo).

Riferimenti normativi:

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201